

**COMUNE DI CAPRINO VERONESE**  
**PROVINCIA DI VERONA**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 42 del 01.12.2016

## INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Ambito e scopo del Regolamento. Presupposti per l’applicazione del canone.....	3
Art. 3 – Soggetti passivi.....	4
Art. 4 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	4
Art. 5 – Occupazioni per l’esercizio del commercio.....	5
Art. 6 – Occupazioni per Pubblici Servizi.....	5
Art. 7 – Occupazioni per Spettacoli Viaggianti.....	5
Art. 8 – Occupazioni d’urgenza.....	6
Art. 9 – Occupazioni occasionali.....	6
Art. 10 – Occupazioni che determinano canoni di modesta entità.....	6
Art. 11 – Domanda per il rilascio della concessione/autorizzazione.....	7
Art. 12 – Ufficio Comunale competente.....	8
Art. 13 – Istruttoria della pratica.....	8
Art. 14 – Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione.....	8
Art. 15 – Deposito cauzionale.....	9
Art. 16 – Durata.....	10
Art. 17 – Titolarità della concessione/autorizzazione.....	10
Art. 18 – Rinnovo e disdetta della concessione/autorizzazione.....	10
Art. 19 – Obblighi del Concessionario.....	11
Art. 20 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione.....	12
Art. 21 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.....	12
Art. 22 – Limiti delle occupazioni.....	13
Art. 23 – Uso dell’area concessa.....	14
Art. 24 – Occupazioni abusive.....	14
Art. 25 – Criteri di applicazione del canone.....	15
Art. 26 – Tariffe.....	15
Art. 27 – Precari mercato.....	15
Art. 28 – Esenzioni.....	16
Art. 29 – Esclusioni.....	17
Art. 30 – Categorie tassabili.....	17
Art. 31 – Norme comuni per il versamento del canone.....	17
Art. 32 – Versamento per occupazioni permanenti.....	17
Art. 33 – Versamento per occupazioni temporanee.....	18
Art. 34 – Indennità per occupazioni abusive.....	18
Art. 35 – Sanzioni amministrative per occupazioni abusive.....	19
Art. 36 – Sanzioni per omesso/insufficiente/tardivo versamento.....	19
Art. 37 – Riscossione coattiva.....	19
Art. 38 – Rimborsi per occupazioni temporanee e permanenti.....	20
Art. 39 – Gestione COSAP – Facoltà.....	20
Art. 40 – Entrata in vigore.....	20

# REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### C.O.S.A.P.

#### Art. 1 - Definizioni

1. Definizioni ai fini del presente Regolamento:

- **CANONE**, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**, l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- **OCCUPAZIONE** o **OCCUPARE**, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- **REGOLAMENTO**, il presente Regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed i criteri di applicazione del canone;
- **SUOLO PUBBLICO** o **SPAZIO PUBBLICO**, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento. Presupposti per l'applicazione del canone

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche - come sopra definiti all'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione/autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime, istituito col presente Regolamento.

2. L'occupazione anche abusiva, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa come dispone l'art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, gravate di servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e tempi di legge.

3. Il Regolamento disciplina la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme di Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto del presente Regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee.

- a) sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione/autorizzazione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni permanenti sono di durata pluriennale e necessitano della concessione/autorizzazione iniziale.

Negli anni successivi, il rinnovo della stessa non è richiesto.

(Sono tali le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole e le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, qualora

concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni della settimana).

b) sono **TEMPORANEE** le occupazioni di durata inferiore all'anno, comprese le ricorrenti;

Le occupazioni temporanee possono essere giornaliera o di più giorni, comunque inferiori all'anno.

Si distinguono in:

- occupazioni di aree realizzate in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore (es. mercato settimanale);

- occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno;

- sono **TEMPORANEE RICORRENTI** le occupazioni relative alle concessioni/autorizzazioni rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.

#### **Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

#### **Art. 6 - Occupazioni per Pubblici Servizi**

1. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, pari ad € 0,775 per i Comuni fino a 20.000 abitanti da rivalutare annualmente su base ISTAT, così come previsto originariamente dall'art. 63, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. L'ammontare complessivo del canone non potrà essere comunque inferiore ad € 516,46.

2. In considerazione del fatto che occorre attendere la pubblicazione dell'adeguamento ISTAT, il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.

#### **Art. 7 - Occupazioni per Spettacoli Viaggianti**

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di Spettacoli Viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

2. Durante le manifestazioni, e massimo tre giorni prima e tre giorni dopo le stesse, ai fini del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, non si computano le superfici occupate dai veicoli destinati al ricovero delle merci e all'alloggio delle persone regolarmente inserite nell'impresa autorizzata allo Spettacolo Viaggiante, fermo restando che detti veicoli devono essere posizionati in aree o spazi indicati dal Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 8 - Occupazioni d'urgenza**

1. L'occupazione prima del rilascio della concessione/autorizzazione è consentita solamente per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori non rinviabili.

2. In questi casi l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza ed a rilasciare la concessione/autorizzazione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Art. 9 - Occupazioni occasionali**

1. Non è richiesta la concessione/autorizzazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana e per quella determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.

2. Non è richiesta la concessione/autorizzazione per le occupazioni di durata inferiore a 6 ore non intralcianti il traffico che riguardino piccoli lavori di manutenzione, ad esempio lavori su infissi e pareti ovvero operazioni di trasloco di mobili o per il mantenimento del verde.

### **Art. 10 - Occupazioni che determinano canoni di modesta entità**

1. Per occupazioni con canoni di modesta entità, con importi:

- occupazione permanente  $\leq$  10,00 €,
- occupazione temporanea  $\leq$  5,00 €,

non è previsto alcun versamento.

2. L'occupante è tenuto comunque ad inoltrare preventivamente all'ufficio competente del Comune apposita richiesta con conseguente rilascio della concessione/autorizzazione.

#### **Art. 11 - Domanda per il rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale volta ad ottenere il rilascio del relativo atto di concessione/autorizzazione.

2. La domanda va redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, che dovranno essere indicate dai richiedenti stessi.

Pena l'inammissibilità, la domanda deve contenere:

- a) nel caso che il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) nel caso che il richiedente sia diverso da quello indicato nel comma a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché le generalità del Legale Rappresentante o dell'Amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) se richiesto dal Comune, l'impegno a sostenere le spese di ripristino dell'area occupata o di sopralluogo mediante versamento di un deposito cauzionale;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Se ritenuto necessario dall'Ufficio che cura l'istruttoria, il richiedente è tenuto a fornire ulteriore documentazione come, ad esempio la pianta planimetrica dell'area interessata, l'autorizzazione per l'esercizio di attività per cui chiede la concessione/autorizzazione, ecc.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. Sulla domanda possono essere indicati più giorni anche non consecutivi e più ubicazioni; verrà poi rilasciata una concessione/autorizzazione unica comprensiva di tutti i giorni e luoghi richiesti.

6. Nel caso in cui si rilasci una concessione/autorizzazione come indicato al precedente comma 5, ove l'ubicazione dell'area sia in categorie diverse, si faranno calcoli separati in base alla richiesta dettagliata dell'utente (vie-giorni-mq).

#### **Art. 12 - Ufficio Comunale competente**

1. Le richieste di occupazione suolo pubblico permanenti, temporanee-ricorrenti e temporanee devono essere presentate 30 giorni prima dell'occupazione.

#### **Art. 13 - Istruttoria della pratica**

1. La domanda di occupazione é assegnata al Responsabile del procedimento il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione stradale, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

2. Il Responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati in materia.

3. Gli uffici comunali competenti devono rilasciare il parere o nulla-osta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta; il mancato rilascio del parere o del nulla-osta entro tale termine equivale ad un parere o nulla-osta favorevole senza la necessità di ulteriori istanze o diffide.

4. Ultimata l'istruttoria il Responsabile del procedimento trasmette gli atti al Responsabile d'Area competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data del protocollo del Comune sulla domanda. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non acquisibili direttamente presso altre Pubbliche Amministrazioni.

6. Nel caso siano necessarie autorizzazioni di altri enti, i termini predetti decorrono dalla data in cui vengono acquisite dal competente Responsabile d'Area tali autorizzazioni.

#### **Art. 14 - Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione**



1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile d'Area competente rilascia la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione/autorizzazione, in bollo a carico del Concessionario, costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica.

3. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della domanda, come previsto dall'art. 11, comma 2 del presente Regolamento;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
- c) l'ammontare del canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento che disciplina il rinnovo e la disdetta della concessione/autorizzazione.

4. Qualora la concessione/autorizzazione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.

5. La consegna dell'atto di concessione/autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone dovuto nella misura stabilita.

6. Presso gli uffici comunali competenti sarà compilato apposito registro anche informatico sul quale risulti la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

7. Prima della formale adozione del provvedimento di diniego della concessione/autorizzazione, il Responsabile d'Area competente deve comunicare, entro il termine di 30 giorni di cui al precedente art. 13, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990.

#### **Art. 15 - Deposito Cauzionale**

1. Il Comune può imporre al concessionario il versamento di un deposito cauzionale infruttifero con la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa, nel caso in cui:

- l'occupazione comporti manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile dell'Area LL.PP., in proporzione all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

3. Lo svincolo della fideiussione è subordinato al nulla osta degli uffici comunali.

#### **Art. 16 - Durata**

1. La concessione/autorizzazione per occupazione permanente è rilasciata per la durata massima di anni 10 a decorrere dall'anno di rilascio della concessione/autorizzazione, senza pregiudizi di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Art. 17 - Titolarità della concessione/autorizzazione**

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita concessione/autorizzazione a terzi.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione/autorizzazione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 11. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso, né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione/autorizzazione quale parte cedente.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Art. 18 - Rinnovo e disdetta della concessione/autorizzazione**

1. Le concessioni/autorizzazioni permanenti possono essere rinnovate con le modalità previste dall'art. 14 .

Il concessionario deve inoltrare al Comune apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo della concessione/autorizzazione. Se nulla osta, il rinnovo potrà essere concesso previo pagamento del relativo canone.

2. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

3. L'occupazione di suolo pubblico temporanea/ricorrente può essere prorogata per non più di quattro rinnovi annui consecutivi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, mantenendo invariate le date di inizio e fine occupazione, nonché la superficie occupata, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 11.

4. In occasione della richiesta di rinnovo di cui al precedente comma 3, il titolare dovrà presentare solamente la copia del pagamento per lo stesso importo indicato sull'autorizzazione in scadenza, salvo eventuale conguaglio successivo alla determinazione delle tariffe, così come previsto dall'art. 26.

5. Non è necessario acquisire nuovi pareri, ma sarà cura degli Uffici competenti verificare che nulla sia cambiato rispetto alla concessione/autorizzazione originaria.

6. Se nulla osta, la proroga potrà essere concessa con apposita integrazione sul titolo autorizzatorio originale, previa apposizione degli estremi di pagamento e delle nuove date di inizio e fine occupazione.

7. Può essere richiesto, altresì, un anticipo/proroga estemporaneo/a del tutto eccezionale della concessione/autorizzazione per un periodo massimo di 30 gg, previo pagamento di una quota forfettaria giornaliera (indipendentemente dai metri quadrati), ma in conformità e in stretta correlazione all'autorizzazione/concessione già in possesso, da stabilirsi annualmente in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 26. La relativa ricevuta di pagamento (che deve indicare espressamente nella causale il plateatico oggetto di proroga e il numero di giorni richiesti) deve essere esibita all'Ufficio COSAP competente.

8. E' consentita la disdetta anticipata della concessione/autorizzazione che deve essere comunicata dal concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza anticipata, che non dà luogo al alcun rimborso.

#### **Art. 19 - Obblighi del Concessionario**

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso

accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) a richiesta degli addetti comunali, esibire l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) al termine dell'occupazione, provvedere a proprie spese e cura a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la fideiussione di cui al precedente art. 15 e rivalendosi nei confronti del concessionario qualora questa non sia sufficiente;
- d) versare il canone alle scadenze fissate.

#### **Art. 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione/autorizzazione ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo solo la parte di canone non dovuta nel caso in cui vi sia la cessazione anticipata dell'occupazione.

2. La sospensione temporanea della concessione/autorizzazione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in proporzione alla durata della sospensione.

3. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca della concessione/autorizzazione dà diritto alla restituzione di quota parte del canone già pagato. L'importo è determinato in proporzione al periodo di mancata occupazione, a partire dalla data di cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo Responsabile di Area che revoca la concessione/autorizzazione.

#### **Art. 21 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, se, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- d) per violazione delle norme relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione;
- f) in caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al rilascio della concessione/autorizzazione.

2. La decadenza al precedente comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile d'Area competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

## **Art. 22 - Limiti delle occupazioni**

1. L'occupazione della sede stradale è consentita nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è

consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione delle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno di piazze o di parcheggi, le occupazioni possono essere concesse qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza, mediante l'adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione/autorizzazione.

### **Art. 23 - Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato. Deve predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari delle concessioni/autorizzazioni per esposizioni esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

### **Art. 24 - Occupazioni abusive**

1. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione/autorizzazione comunale.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni previste, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi. Trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti

le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi a causa della occupazione abusiva.

5. L'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale.

#### **Art. 25 - Criteri di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di strade, aree e spazi pubblici, nonché, per le occupazioni temporanee, alla durata così definita:

- durata  $\leq$  15 gg.
- durata  $>$  15 gg.

2. La superficie occupata che dovrà essere chiaramente indicata nell'apposito modulo è espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra con decimali.

3. Non si applica il canone per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua non frazionabile.

5. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore.

6. Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie come da tabella di classificazione delle aree pubbliche "Allegato A".

#### **Art. 26 - Tariffe**

1. Il canone é calcolato in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale a metro quadrato/lineare sia per le occupazioni permanenti, sia per le occupazioni temporanee, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora non venga adottata tale deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

#### **Art. 27 - Precari Mercato**

1. Il canone per il precario che occupa un posteggio disponibile nell'area mercatale è costituito da un importo forfettario giornaliero di cui all'allegato B2, da versare con le modalità di pagamento stabilite al successivo art. 31.

Anche tale importo viene definito annualmente con delibera di Giunta Comunale.

#### **Art. 28 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio del culto ammessi dallo Stato;
  - b) le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, non aventi finalità di lucro;
  - c) le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e politiche o comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, purchè non realizzate nell'esercizio dell'attività di impresa;
  - d) le occupazioni temporanee per feste patronali, sagre di paese e di quartiere organizzate da organismi non aventi finalità di lucro;
  - e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta fino a 30 minuti;
  - f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché le aste delle bandiere;
  - g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - h) le occupazioni di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
  - i) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - l) tutti gli accessi carrabili;
  - m) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche ad esse destinate;
  - n) le occupazioni sovrastanti il suolo Pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
  - o) occupazioni momentanee all'esterno dei negozi e dei pubblici esercizi effettuate in occasione di festività, celebrazioni,



ricorrenze o manifestazioni, autorizzate con modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale;

- p) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, purchè siano posti in contenitori facilmente movibili;
- q) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili;
- s) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli e le occupazioni effettuate con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili;
- t) qualsiasi occupazione effettuata per eventi o manifestazioni patrocinati dal Comune;

### **Art. 29 -Esclusioni**

1. Sono escluse dalla richiesta di concessione/autorizzazione e dal pagamento del canone:

- a) Le occupazioni di suolo pubblico comunale da parte delle imprese che eseguono in appalto lavori per conto del Comune.

### **Art. 30 - Categorie tassabili**

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata, le categorie tassabili si distinguono come riportato negli allegati B1 (permanenti) e B2 (temporanee), che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

### **Art. 31 - Norme comuni per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale e/o bancario intestato al Comune di Caprino Veronese.

2. Il canone si paga in unica soluzione.

3. A richiesta, per fondati motivi e previa autorizzazione, può essere rateizzato fino ad un massimo di 2 rate.

### **Art. 32 - Versamento per occupazioni permanenti**

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 31,

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali"

è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione/autorizzazione, anche se la stessa ha inizio nel corso dell'anno.

2. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione/autorizzazione, va effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, salvo conguaglio necessario per l'eventuale aumento delle tariffe, a norma del sopra indicato art. 26.

3. Per la quantificazione del canone si rinvia all'articolo 6 del presente Regolamento.

### **Art. 33 - Versamento per occupazioni temporanee**

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31,

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in unica soluzione anticipatamente all'inizio dell'occupazione riportata sull'atto di concessione/autorizzazione.

Lo stesso discorso vale per le occupazioni "ricorrenti", fermo restando quanto ribadito per il rinnovo di cui al precedente art. 18 e così come previsto per la richiesta di proroga automatica, salvo conguaglio necessario per l'eventuale aumento delle tariffe, a norma dell'art. 26.

### **Art. 34 - Indennità per occupazioni abusive**

1. Ai sensi dell'art 63, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive, temporanee e permanenti, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, sono soggette alle seguenti indennità di occupazione:

- per carenza di concessione/autorizzazione, pari al canone maggiorato del 50%;
- per difformità alla concessione/autorizzazione, pari al canone maggiorato del 10%.

2. Il verbale di contestazione costituisce titolo per richiedere quanto indicato nel precedente comma 1, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente. Questi notificherà l'importo da pagare dandone notizia all'interessato, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60gg;

3. La notifica del presente avviso deve essere effettuata entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del verbale di contestazione.

4. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato

nell'avviso di pagamento, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'art. 37.

5. Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, comma 1, n. 4, in caso di occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, considerata permanente, il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, è fissato in cinque anni.

#### **Art. 35 - Sanzioni amministrative per occupazioni abusive**

1. Ai sensi dell'art. 63 lettera g-bis) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per le occupazioni di cui all'art. 34, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità prevista al comma 1 del suddetto art. 34, fermo restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, dell'art. 34, si procederà al recupero con le modalità previste dalla Legge 689/81.

#### **Art. 36 - Sanzioni per omesso/insufficiente/tardivo versamento del canone**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone, l'ufficio deve notificare anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone che deve comprendere:

- l'importo dovuto;
- gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta;
- le spese di notifica;
- la maggiorazione per l'insufficiente o omesso pagamento pari al 30% dell'importo del canone ancora dovuto.

Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza della concessione/autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) del presente Regolamento e si procederà al recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 37.

#### **Art. 37- Riscossione coattiva**

1. Si procederà alla riscossione coattiva con le procedure previste dalla disciplina normativa vigente.

### **Art. 38 - Rimborsi per Occupazioni Temporanee e Permanenti**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate in più e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. La restituzione delle somme è subordinata alla presentazione dell'istanza di rimborso corredata delle ricevute di pagamento. Comunque non saranno effettuati rimborsi per importi  $\leq 10,00$  € sia per occupazioni temporanee che permanenti.

### **Art. 39 - Gestione COSAP - Facoltà**

1. La gestione del canone di concessione di spazi ed aree pubbliche, a giudizio ed interesse del Comune, può essere dato in concessione a terzi nel rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

### **Art. 40 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, entra in vigore il 01.01.2017, ai sensi dell'art. 1 comma 169 del Legge 296/2006 del 27/12/2006.